

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 1302

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE MITA)

e dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GALLONI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(FANFANI)

e col Ministro del Tesoro

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 SETTEMBRE 1988

—————

Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1988, n. 382,
recante contributi alle università non statali per l'anno
finanziario 1988

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, stabiliva che, entro il termine del 31 ottobre 1980, il Governo doveva presentare al Parlamento un provvedimento legislativo specifico per le università non statali.

Ai sensi dello stesso articolo, i contributi finanziari alle università non statali, i cui statuti dovevano essere adeguati al nuovo assetto del personale docente introdotto dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382, non potevano protrarsi oltre l'anno accademico 1981-1982.

Tali contributi sono stati erogati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio universitario nazionale e tenuto conto di elementi oggettivi quali: 1) la consistenza degli organici di personale docente, in riferimento anche agli inquadramenti in ruolo da attuare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382; 2) le condizioni finanziarie delle stesse università non statali; 3) gli orientamenti governativi di programmazione in materia di statizzazione delle università non statali.

Con l'articolo 4 della successiva legge n. 590 del 1982 il termine per la presentazione del predetto disegno di legge organico sulle università non statali fu prorogato al 31 ottobre 1983.

Lo stesso articolo prevede che i contributi finanziari aggiuntivi a favore delle predette università, a sgravio del maggior onere sopportato dalle stesse per il proprio personale in dipendenza dell'applicazione della nuova normativa introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382, sono consentiti con le stesse modalità di cui al citato articolo 122 fino all'anno accademico 1985-1986.

Peraltro, la corresponsione dei contributi per il predetto anno accademico trovava copertura nello specifico accantonamento fis-

sato per l'anno 1986 nella legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), per cui si rese indispensabile ed urgente incrementare di tale importo l'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo anno finanziario 1986, altrimenti le università non statali sarebbero state depauperate del finanziamento statale per l'anno accademico 1985-1986, anno per il quale continuava ad essere applicabile il disposto dell'articolo 4 citato, con la conseguenza di dover sopportare in ogni caso gli oneri connessi al personale che comunque è stato inquadrato in ruolo ai sensi della normativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

Poichè i contributi dello Stato vengono erogati, come già detto, anche tenuto conto dell'assetto finanziario delle stesse università non statali, il peso della gestione finanziaria avrebbe portato alla completa paralisi delle stesse per l'avvenuto adeguamento alla normativa vigente per le università statali, dal momento che per il personale identici sono gli istituti di stato giuridico e di trattamento economico.

A tal fine fu emanato il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 834, che, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 1987, n. 20, consentì di erogare il contributo sia per l'anno accademico 1985-1986 che per l'anno accademico 1986-1987, la cui entità non riuscì però a coprire interamente gli oneri sopportati.

Nel contempo il Governo presentò in Parlamento il disegno di legge per la riforma organica delle università non statali.

La fine anticipata della legislatura non ha però permesso l'approvazione di tale disegno di legge.

In attesa della definizione del suindicato provvedimento, attesa che potrebbe tramutarsi in un danno irreparabile per le università non statali qualora non venisse attuata la previsione finanziaria che, come detto, ha fissato

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

specifici accantonamenti per la concessione dei contributi in questione, si è predisposto il presente decreto-legge, che viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge. Detto decreto trova le motivazioni nella esigenza di far pervenire con urgenza i contributi di cui sopra alle università in questione, tenuto conto che è già iniziato l'anno accademico 1987-1988.

Al riguardo va anche evidenziato che i contributi erogati alle università non statali, con il precedente decreto-legge, non coprono il bimestre iniziale dell'anno accademico in

corso che come è noto ha avuto inizio il 1° novembre 1987.

Ritenendosi opportuno erogare i contributi con riferimento all'esercizio finanziario e non più all'anno accademico, in analogia a quanto avviene per le università statali, il presente decreto-legge autorizza la spesa di lire 130 miliardi, di cui 60 miliardi per il recupero di parte dei finanziamenti non erogati per gli anni accademici 1985-1986 e 1986-1987 e per la copertura del predetto bimestre relativo all'anno finanziario 1987 e 70 miliardi per la copertura dell'intero anno finanziario 1988.

RELAZIONE TECNICA

Con il decreto-legge, cui ci si riferisce con la presente relazione tecnica, viene determinato un contributo per le maggiori spese sopportate dalle università non statali per l'adeguamento dei propri statuti alla normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 per le università statali.

Nel precisare, in via preliminare, che nella determinazione dei citati contributi - che nel bilancio statale saranno iscritti nella categoria «trasferimenti» - si è tenuto conto anche delle condizioni finanziarie complessive di ciascuna istituzione, si riportano qui di seguito, a titolo di esempio, gli importi relativi alle spese del personale docente e dei ricercatori presso ogni università o istituto di istruzione universitaria non statale:

Stipendio annuo
lordo medio
compresi oneri riflessi
a carico amministrazione

Libera università commerciale «Bocconi» di Milano

Professori I fascia	n. 37	×	64.833.560	=	2.398.841.720
Professori II fascia	n. 50	×	48.534.400	=	2.426.720.000
Ricercatori	n. 50	×	49.391.640	=	2.469.582.000
					<u>7.295.143.720</u>

Professori a contratto	n.	151
Contratti con tecnici	n.	35
Dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l'ateneo	n.	3
Borse di studio e perfezionamento	n.	67
Studenti	n.	9.484

Università cattolica «Sacro Cuore» di Milano

Professori I fascia	n. 207	×	64.833.560	=	13.420.546.920
Professori II fascia	n. 408	×	48.534.400	=	19.802.035.200
Ricercatori	n. 689	×	49.391.640	=	34.030.839.960
					<u>67.253.422.080</u>

Professori a contratto	n.	295
Borse di studio e perfezionamento	n.	74
Studenti	n.	26.428

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stipendio annuo
lordo medio
compresi oneri riflessi
a carico amministrazione

Università degli studi di Urbino

Professori I fascia	n. 204	×	64.833.560	=	13.226.046.240
Professori II fascia	n. 333	×	48.534.400	=	16.161.955.200
Ricercatori	n. 318	×	49.391.640	=	15.706.541.520
Assistenti ad esaurimento	n. 20	×	47.466.040	=	949.320.800
					<u>46.043.863.760</u>

Professori a contratto	n.	54
Dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l'ateneo	n.	3
Studenti	n.	12.116

Libera università internazionale di studi sociali di Roma

Professori I fascia	n. 28	×	64.833.560	=	1.815.339.680
Professori II fascia	n. 15	×	48.534.400	=	728.016.000
Ricercatori	n. 15	×	49.391.640	=	740.874.600
					<u>3.284.230.280</u>

Professori a contratto	n.	210
Studenti	n.	3.080

Istituto universitario di lingue moderne di Milano

Professori I fascia	n. 3	×	64.833.560	=	194.500.680
Professori II fascia	n. 35	×	48.534.400	=	1.698.704.000
Ricercatori	n. 45	×	49.391.640	=	2.222.623.800
					<u>4.115.828.480</u>

Professori a contratto	n.	47
Lettori a contratto	n.	44
Studenti	n.	4.150

Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo

Professori I fascia	n. 30	×	64.833.560	=	1.945.006.800
Professori II fascia	n. 40	×	48.534.400	=	1.941.376.000
Ricercatori	n. 40	×	49.391.640	=	1.975.665.600
					<u>5.862.048.400</u>

Professori a contratto	n.	47
Lettori a contratto	n.	19
Dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l'Istituto	n.	1
Studenti	n.	3.480

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stipendio annuo
lordo medio
compresi oneri riflessi
a carico amministrazione

Libero istituto universitario di Magistero di Catania

Professori I fascia	n.	5	×	64.833.560	=	324.167.800
Professori II fascia	n.	35	×	48.534.400	=	1.698.704.000
Ricercatori	n.	37	×	49.391.640	=	1.827.490.680
						3.850.362.480

Professori a contratto	n.	8
Lettori a contratto	n.	8
Studenti	n.	3.067

Libero istituto universitario «Maria SS. Assunta» di Roma

Professori I fascia	n.	8	×	64.833.560	=	518.668.480
Professori II fascia	n.	12	×	48.534.400	=	582.412.800
Ricercatori	n.	10	×	49.391.640	=	493.916.400
						1.594.997.680

Gli stipendi del personale docente considerati nei prospetti sopra riportati sono stati calcolati facendo la media tra quelli previsti per il tempo pieno e il tempo definito anche se quello che ne deriva è un calcolo approssimato per difetto, essendo il 70 per cento del personale docente in regime di tempo pieno.

Per i ricercatori, invece, lo stipendio considerato è direttamente quello corrispondente al tempo pieno in quanto, fino ad oggi, i ricercatori tutti hanno scelto tale regime di impegno.

Per quanto riguarda i professori a contratto, i lettori di madre lingua, i contratti con i tecnici, le borse di studio e di perfezionamento, i dottorati di ricerca e gli studenti, i dati numerici sono stati riportati per una valutazione più realistica della situazione delle varie istituzioni.

Per ultimo è necessario richiamare l'attenzione sul fatto che l'importo previsto nello schema di decreto-legge, di lire 130.000.000.000, come risulta dalla relazione ad esso allegata, va considerato ripartito nei due importi di lire 70.000.000.000 e lire 60.000.000.000.

Il primo importo (70 miliardi) si riferisce ai contributi necessari a compensare le istituzioni universitarie non statali dei maggiori oneri dalle stesse sopportati annualmente per l'adeguamento dei propri statuti alla normativa statale, mentre il secondo importo (60 miliardi) si riferisce al recupero di parte dei finanziamenti non erogati per gli anni accademici 1985/86 e 1986/87, nonché alla copertura dell'ultimo bimestre del 1987, essendo ormai i contributi in parola determinati con riferimento all'esercizio finanziario e non all'anno accademico come invece avveniva precedentemente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 agosto 1988, n. 382, recante contributi alle Università non statali per l'anno finanziario 1988.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 30 agosto 1988, n. 382, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 2 settembre 1988 ().*

Contributi alle università non statali per l'anno finanziario 1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare alle università non statali, per il corrente anno, adeguate disponibilità finanziarie per fronteggiare gli oneri connessi all'inquadramento del personale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 agosto 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

E M A N A

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Ai sensi dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, alle università non statali sottoelencate è assegnato, per l'anno finanziario 1988, il contributo a fianco di ciascuna indicato, determinato sulla base dei maggiori oneri dalle medesime sopportati per gli ulteriori inquadramenti del personale docente nelle nuove qualifiche previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382:

Libera università commerciale «Bocconi» di Milano ..	L.	10.872.000.000
Università cattolica «Sacro Cuore» di Milano	»	55.727.000.000
Libera università degli studi di Urbino	»	44.330.000.000
Libera università internazionale di studi sociali di Roma	»	6.331.000.000
Istituto universitario di lingue moderne di Milano ...	»	4.641.000.000
Istituto universitario di lingue e lettere straniere di Bergamo	»	4.216.000.000
Libero istituto universitario di magistero di Catania ..	»	3.146.000.000
Libero istituto universitario «Maria Santissima Assunta» di Roma	»	737.000.000
		<hr/>
	L.	<u>130.000.000.000</u>

(*) Vedi inoltre il successivo Avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'8 settembre 1988.

Articolo 2.

1. All'onere di lire 130 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1988 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Università non statali legalmente riconosciute».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 agosto 1988.

COSSIGA

DE MITA - GALLONI - FANFANI - AMATO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI